

Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

del 3 ottobre 1994 (Stato 23 novembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge del 17 dicembre 1993¹ sul libero passaggio (LFLP);
visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione (LCA),

ordina:

Sezione 1: Caso di libero passaggio

Art. 1 Obblighi d'informazione

¹ I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all'istituto di previdenza l'indirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS degli assicurati il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d'occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d'occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.

² Prima dell'uscita dall'istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d'uscita.

³ I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio.

Art. 2 Obbligo d'accertamento e di comunicazione

¹ Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matrimonio dopo il 1° gennaio 1995, l'istituto di previdenza deve determinare la prestazione d'uscita a quel momento.

² Esso deve determinare inoltre per tutti gli assicurati:

- a. la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24 LFLP dopo il 1° gennaio 1995 e la data di tale comunicazione; o
- b. la prima prestazione d'uscita esigibile dopo il 1° gennaio 1995 ma anteriormente alla prima comunicazione secondo l'articolo 24 LFLP come pure la data dell'esigibilità.

RU 1994 2399

¹ RS 831.42

² RS 221.229.1

³ Nel caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza trasmette i dati giusta i capoversi 1 e 2 al nuovo istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio.

Art. 3 Trasmissione di dati medici

I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell'istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell'assicurato.

Art. 4 Restituzione della prestazione d'uscita

Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d'uscita secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell'istituto di previdenza soggetto a prestazione.

Art. 5 Calcolo della prestazione d'uscita

L'istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d'uscita secondo l'articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l'articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).

Art. 6 Calcolo dell'importo minimo

¹ I contributi e le prestazioni d'entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.

² Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d'interesse può essere ridotto al massimo:

- a. nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d'interesse applicato all'avere a risparmio;
- b. nel caso degli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP.⁴

³ Le quote delle prestazioni d'entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.

³ RS 831.40

⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'ordinaria età AVS. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.

⁵ L'aumento di cui all'articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.

Art. 6a⁵ Ammissione alle prestazioni regolamentari

L'articolo 60a dell'ordinanza del 18 aprile 1984⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

Art. 7⁷ Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell'uno per cento. L'articolo 65d capoverso 4 LPP⁸ non è applicabile.

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Il margine d'interesse per il tasso d'interesse tecnico si situa tra il 3,5 ed il 4,5 per cento.

Art. 8a⁹ Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio

¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2¹⁰. L'articolo 65d capoverso 4 LPP¹¹ non è applicabile.¹²

² Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.

⁵ Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3086).

⁶ RS **831.441.1**

⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁸ RS **831.40**

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3604).

¹⁰ RS **831.441.1**

¹¹ RS **831.40**

¹² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

Art. 9¹³**Sezione 2: Mantenimento della previdenza****Art. 10** Forme

¹ La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

² Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

- a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o
- b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP¹⁴.

³ Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le condizioni stabilite dall'articolo 19. Questi contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o morte.

Art. 11 Riserve per ragioni di salute

Gli articoli 14 LFLP e 331c del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁵ sono applicabili per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giusta l'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.

Art. 12¹⁶ Trasferimento

¹ La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.

² Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

Art. 13 Entità e tipo di prestazioni

¹ L'entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.

¹³ Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹⁴ RS **831.40**

¹⁵ RS **220**

¹⁶ Nuovo testo giurata il n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3086).

² Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30c LPP¹⁷ e art. 331e CO¹⁸).

³ Le rendite per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità con l'articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest'ultima è calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.

⁴ L'ammontare del capitale di previdenza equivale:

- a. per la polizza di libero passaggio, alla riserva matematica;
- b. per il conto di libero passaggio, alla prestazione d'uscita apportata, unitamente agli interessi; le spese per la copertura dei rischi, come pure i costi di gestione se determinati per scritto, possono essere dedotti.

Art. 14 Pagamento in contanti

Per il pagamento in contanti si applica per analogia l'articolo 5 LFLP.

Art. 15 Beneficiari

¹ Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

- a. in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
- b.¹⁹ in caso di decesso, nel seguente ordine:
 1. i superstiti ai sensi degli articoli 19 e 20 LPP²⁰;
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

² Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.²¹

¹⁷ RS **831.40**

¹⁸ RS **220**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004 4643**).

²⁰ RS **831.40**

²¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004 4643**).

Art. 16²² Pagamento delle prestazioni di vecchiaia

¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP²³.

² Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell'assicurato.

Art. 17 Cessione, costituzione in pegno

Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi l'articolo 22 LFLP e gli articoli 30b LPP²⁴ e 331d CO²⁵.

Art. 18 Finanziamento

¹ Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d'uscita apportata.

² Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.

Art. 19 Norme destinate alle fondazioni di libero passaggio in materia di investimenti

¹ I fondi provenienti da fondazioni di libero passaggio possono essere investiti solo presso o tramite una banca sottoposta alla legge federale dell'8 novembre 1954²⁶ sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche), conformemente all'articolo 71 capoverso 1 LPP²⁷ e agli articoli 49–60 dell'OPP 2²⁸.

² I fondi investiti da una fondazione a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3450).

²³ RS 831.40

²⁴ RS 831.40

²⁵ RS 220

²⁶ RS 952.0

²⁷ RS 831.40

²⁸ RS 831.441.1

Sezione 2a:²⁹ Ufficio centrale del 2° pilastro**Art. 19a** Registro degli averi dimenticati

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale/(registro) nel quale sono iscritti:

- a. gli averi dimenticati, ai sensi dell'articolo 24a LFLP;
- b. i conti e le polizze di libero passaggio di assicurati con i quali i corrispondenti istituti non sono più in grado di stabilire un contatto (art. 24b cpv. 2 LFLP);
- c. l'effettivo globale di assicurati, ai sensi dell'articolo 24b capoverso 3 LFLP.

² Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del registro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

³ Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

- a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché
- b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

Art. 19b Consultazione del registro

Il registro può essere consultato:

- a. dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- b. dalle autorità cantonali di sorveglianza.

Art. 19c Obbligo di annuncio

¹ Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio annunciano gli assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro qualora non siano più in grado di contattare la persona interessata.

² Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e che rinunciano a mantenere contatti periodici con i loro assicurati annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo globale di assicurati almeno una volta all'anno (art. 24b cpv. 3 LFLP).

Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

¹ Su richiesta, l'Ufficio centrale del 2° pilastro informa gli assicurati in merito agli istituti che potrebbero gestire averi di previdenza, conti o polizze di libero passaggio ad essi relativi.

² Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773).

Art. 19e Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19f Finanziamento

¹ Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, per mezzo dei contributi di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del 22 giugno 1998³⁰ sul Fondo di garanzia LPP.

² Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 20** Analisi delle ripercussioni

L'UFAS, in collaborazione con esperti, analizza le ripercussioni del libero passaggio sugli assicurati, sugli istituti di previdenza e sugli istituti di libero passaggio.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 12 novembre 1986³¹ sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio è abrogata.

Art. 22 Modificazione del diritto vigente

1. L'ordinanza del 18 aprile 1984³² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3 lett. a

...

2. L'ordinanza del 13 novembre 1985³³ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. d

...

³⁰ RS 831.432.1

³¹ [RU 1986 2008]

³² RS 831.441.1. Testo inserito nell'O menzionata.

³³ RS 831.461.3. Testo inserito nell'O menzionata.

Art. 23 Disposizione transitoria

Le banche cantonali che gestiscono conti di libero passaggio fuori di una fondazione devono trasferirli in una fondazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 23a³⁴ Disposizioni transitorie relative alla modifica della LFLP del 18 dicembre 1998³⁵

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio devono aver adempiuto il loro obbligo d'annuncio di cui agli articoli 24a e 24b capoversi 2 e 3 LFLP per la prima volta il 31 dicembre 1999.

² Le richieste di assicurati e beneficiari (art. 19a) pendenti presso l'UFAS al momento dell'entrata in vigore della presente modifica vanno trasmesse all'Ufficio centrale del 2° pilastro per l'ulteriore trattazione.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU **1999** 1773).

³⁵ RU **1999** 1384 n. III

